AUTORITA' GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

BOLLETTINO

QUINDICINALE

ANNO III - N. 3

1993

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per l'informazione e l'editoria

SOMMARIO

- INTESE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' DI CONCORRENZA E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE Pag. 5
  I - Decisioni " 5
  II - Pareri " 5
  III - Diffide e sanzioni " 5
- OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE " 7
  I - Decisioni " 7
  II - Pareri " 33
  III - Sanzioni " 37
- ATTIVITA' CONOSCITIVA E CONSULTIVA DELL'AUTORITA' " 39
  I - Attività di segnalazione al Parlamento ed al Governo " 39
  II - Attività consultiva " 39
- PUBBLICITA' INGANNEVOLE " 41
  I - Decisioni " 41

- INDICE DEI PROVVEDIMENTI " 43

INTESE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' DI CONCORRENZA E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

I - Decisioni

Nel periodo compreso tra l'1 e il 15 febbraio 1993 l'Autorità non ha adottato decisioni definitive in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza ed abuso di posizione dominante.

II - Pareri

Nel periodo compreso tra l'1 e il 15 febbraio 1993 l'Autorità non ha espresso pareri in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza ed abuso di posizione dominante.

III - Diffide e sanzioni

Nel periodo compreso tra l'1 e il 15 febbraio 1993 l'Autorità non ha emanato diffide o applicato sanzioni in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza ed abuso di posizione dominante.

* * *

OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

I - Decisioni

Si riportano i provvedimenti relativi alle operazioni di concentrazione sulle quali l'Autorità ha adottato una decisione definitiva nel periodo compreso tra l'1 e il 15 febbraio 1993.

* * *

Provvedimento n. 948 del 3 febbraio 1993

Rif. C655 - SIO / SOGEO FINANZIARIA

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 febbraio 1993;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna;

VISTO l'atto, pervenuto il 26 ottobre 1992, con il quale la SIO Srl informava l'Autorità dell'intenzione di acquisire l'82,78% del capitale sociale della società SOGEO FINANZIARIA Spa, la quale detiene il 95% del capitale sociale della SOGEO Spa;

VISTE le informazioni richieste in data 25 novembre 1992 e la risposta pervenuta il 14 gennaio 1993, con la quale sono stati forniti dati e notizie rilevanti sulla posizione concorrenziale delle parti;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la SIO Spa e la SOGEO FINANZIARIA Spa, quest'ultima tramite la propria controllata SOGEO Spa, operano principalmente nei mercati dell'ossigeno, dell'azoto e dell'argon;

CONSIDERATO che con riguardo a ciascuno dei gas suddetti si individuano mercati distinti, in quanto tali gas, pur derivando dal medesimo processo produttivo di frazionamento dell'aria, hanno caratteristiche tecniche e funzionali che li rendono infungibili;

CONSIDERATO che, in relazione alle diverse modalità di fornitura, la dimensione geografica dei suddetti mercati può essere nazionale o pluriregionale;

CONSIDERATO che, sulla base delle informazioni finora acquisite, a seguito dell'operazione la SIO rafforzerà la propria posizione sul mercato nazionale, venendo ad acquisire una quota del 40% nell'ossigeno, del 36% nell'azoto e del 41,9% nell'argon;

CONSIDERATO che i principali operatori presenti sui mercati in esame, quali la I.G.I., la SIAD, la SAPIO e la SOL, detengono quote di mercato significativamente inferiori a quelle delle imprese interessate;

CONSIDERATO che il mercato interessato è caratterizzato dalla presenza di significative barriere all'entrata, in ragione degli ingenti capitali necessari per la realizzazione delle strutture produttive e delle tecnologie impiegate nonché della necessità di disporre oltreché di una rete distributiva, capillarmente estesa nel territorio, anche di una buona reputazione relativamente alla qualità del prodotto e all'affidabilità del servizio offerto;

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame è suscettibile di determinare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90 la costituzione od il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenzam

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

b) la fissazione del termine di dieci giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento, per l'eventuale audizione dei rappresentanti legali delle parti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire all'Ufficio Istruzioni ed Inchieste "B" almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per l'audizione;

c) che il responsabile del procedimento è il Dottor Alberto Nahmijas;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso l'Ufficio Istruzione ed Inchieste "B", dal rappresentante legale delle parti o da persona appositamente delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, salva la possibilità di proroga per un periodo non superiore a trenta giorni, previsto dall'art. 16, comma 8, della legge n. 287/90.

Il presente provvedimento verrà notificato agli interessati e successivamente pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *

Provvedimento n. 949 del 3 febbraio 1993

Rif. C757 - FININVEST ITALIA / ARAM

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 febbraio 1993;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello;

VISTO l'atto, pervenuto il 21 dicembre 1992, con il quale la società FININVEST ITALIA Spa informava l'Autorità dell'intenzione di acquistare, dalla FININVEST Spa, il 99 % del capitale sociale della ARAM Spa;

VISTO il parere dell'ISVAP reso il 23 gennaio 1993 e pervenuto il 25 gennaio 1993;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società acquirente FININVEST ITALIA Spa è direttamente controllata dalla FININVEST Spa;

CONSIDERATO, pertanto, che l'operazione avviene tra imprese precedentemente non indipendenti e dà luogo ad un semplice riassetto organizzativo;

RITENUTO che la struttura concorrenziale del mercato non subisce alcuna modificazione

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *

Provvedimento n. 951 del 3 febbraio 1993

Rif. C790 - PARMALAT / INTERLATTE

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 febbraio 1993

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Franco Romani;

VISTO l'atto, pervenuto il 4 gennaio 1993, con il quale la società PARMALAT Spa comunicava all'Autorità l'intenzione di acquistare azioni rappresentanti il 95% del capitale sociale della società INTERLATTE Spa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società PARMALAT Spa è presente a livello nazionale nel mercato del trattamento igienico, confezionamento e commercializzazione del latte alimentare, dei derivati del latte, dei succhi di frutta, delle conserve alimentari, dei prodotti da forno e di altri prodotti alimentari;

CONSIDERATO che l'impresa acquisita INTERLATTE Spa opera nei mercati del trattamento igienico, confezionamento e commercializzazione del latte fresco pastorizzato, del latte UHT (a lunga conservazione), della panna pastorizzata, della panna UHT, dello yogurt, del burro e dei formaggi e che pertanto l'operazione interessa i mercati ora elencati;

CONSIDERATO che il latte fresco pastorizzato ed il latte UHT in ragione delle abitudini alimentari dei consumatori, delle caratteristiche, organolettiche e chimico-fisiche, delle modalità di distribuzione e commercializzazione risultano solo limitatamente sostituibili;

CONSIDERATO che il mercato del latte fresco pastorizzato a causa della deperibilità del prodotto in questione risulta circoscritto ad aree con minore estensione geografica rispetto al territorio nazionale;

CONSIDERATO che la società acquisita INTERLATTE Spa colloca la quasi totalità del latte fresco pastorizzato, dalla medesima prodotto nello stabilimento di Verona, nell'area geografica corrispondente al territorio delle regioni Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e che, pertanto, tale area va individuata come mercato geografico di riferimento;

CONSIDERATO che nel mercato geografico di riferimento del latte fresco pastorizzato l'impresa acquirente PARMALAT detiene una quota inferiore all'1% e che l'impresa acquisita INTERLATTE Spa detiene una quota modesta, pari al 1,9%;

CONSIDERATO che i mercati del latte UHT, della panna pastorizzata, della panna UHT, dello yogurt, del burro e dei formaggi, in ragione delle modalità di conservazione e di trasporto di questi prodotti, sono di dimensioni nazionali;

CONSIDERATO che nei mercati del latte UHT e della panna UHT da cucina l'impresa acquirente PARMALAT detiene, a livello nazionale, la principale quota di mercato, pari rispettivamente a circa il 24,9% e al 26%, mentre la società acquisita, INTERLATTE Spa vi detiene una quota trascurabile, inferiore all'1%;

CONSIDERATO che nel mercato nazionale della panna pastorizzata ed in quello dello yogurt, l'impresa acquirente detiene quote pari rispettivamente al 3% ed al 13,8%, mentre l'impresa acquisita vi detiene quote inferiori all'1%;

CONSIDERATO che nei mercati del burro e dei formaggi sia l'impresa acquirente sia l'impresa acquisita detengono quote trascurabili;

CONSIDERATO che l'operazione, in ragione dell'ammontare estremamente modesto delle quote detenute dall'impresa acquisita sui mercati interessati dall'operazione, non è in grado di determinare sostanziali modifiche della concorrenza;

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90 la costituzione od il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *

Provvedimento n. 952 del 3 febbraio 1993

Rif. C799 - FINTERMICA / NICRO

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 febbraio 1993;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello;

VISTO l'atto, pervenuto il 14 gennaio 1993, con il quale la società FINTERMICA Spa informava l'Autorità dell'intenzione di acquistare dalla BANCA DI ROMA Spa l'intero capitale sociale della NICRO Spa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che l'impresa acquirente, FINTERMICA Spa, opera, tramite società controllate, in settori diversificati;

CONSIDERATO che l'impresa di cui è prevista l'acquisizione opera sul mercato della mediazione assicurativa, che consiste, ai sensi dell'art. 1 della legge 28 novembre 1984 n. 792, nel "mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione o riassicurazione soggetti che intendano provvedere alla copertura dei rischi";

CONSIDERATO che le imprese interessate dall'operazione operano in prevalenza su mercati distinti;

RITENUTO che l'operazione non modifica in maniera rilevante gli assetti concorrenziali dei mercati in questione

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *

Provvedimento n. 953 del 3 febbraio 1993

Rif. C635 - PERRIER / SAN BERNARDO

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 febbraio 1993

VISTA la legge 10 ottobre 1992 n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Fabio Gobbo;

VISTO l'atto, pervenuto il 18 gennaio 1993 con cui la società SOURCE PERRIER Sa, avente sede legale in Francia, comunicava all'Autorità di aver acquisito il controllo della società SAN BERNARDO Spa;

CONSIDERATO che l'operazione è stata posta in essere per mezzo della società ITALIAN WATERS Bv, con sede nei Paesi Bassi, finanziaria di partecipazioni, controllata dalla SOURCE PERRIER Sa;

CONSIDERATO che l'operazione è stata realizzata in data 29 aprile 1991, attraverso l'acquisto da parte della società ITALIAN WATERS Bv, che già deteneva nella società SAN BERNARDO Spa una partecipazione pari al 30% del capitale sociale, di una ulteriore partecipazione pari al 30% del capitale sociale;

VISTA la propria delibera del 27 gennaio 1993 con cui si è concluso il procedimento per l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 287/90 per l'omessa comunicazione preventiva dell'operazione di concentrazione;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta, l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la SOURCE PERRIER Sa è un'impresa multinazionale attiva principalmente nel settore delle acque minerali;

CONSIDERATO che la società acquisita SAN BERNARDO Spa, svolge in via prevalente attività di produzione e distribuzione di acque minerali ed in via secondaria attività di distribuzione di altri prodotti alimentari;

CONSIDERATO che l'operazione interessa il mercato nazionale delle acque minerali, essendo trascurabile l'attività svolta dall'impresa acquisita nel settore della distribuzione di altri prodotti alimentari;

CONSIDERATO che l'impresa acquirente è presente sul mercato italiano delle acque minerali con vari marchi (PERRIER, VERA, SANT'ANTONIO ed altri) e vi detiene una quota pari a circa il 10%, mentre l'impresa acquisita vi detiene una quota contenuta pari a circa il 3%;

CONSIDERATO che sul mercato di riferimento sono presenti altre imprese qualificate quali GARMA con una quota pari a circa il 21%, ITALACQUE-BSN con una quota pari al 17%, SAN BENEDETTO con una quota pari all'11%;

RITENUTO, pertanto, che l'operazione di concentrazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90 la costituzione od il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *

Provvedimento n. 957 del 3 febbraio 1993

Rif. C801 - JACOROSSI / COCLEA - DABIT - BRUZZI

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 febbraio 1993;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello;

VISTO l'atto, pervenuto il 21 gennaio 1993, con il quale venivano comunicate all'Autorità la fusione per incorporazione nella JACOROSSI Spa delle società COCLEA Spa, DABIT Spa, BRUZZI Spa, delle quali l'AGIP PETROLI Spa e la FINTERMICA Spa detengono pariteticamente il capitale sociale, nonché l'acquisizione da parte della JACOROSSI IMPIANTI Srl, il cui capitale sociale è interamente detenuto dalla FINTERMICA Spa, del ramo d'azienda costituito dalla "divisione impianti" della JACOROSSI Spa;

CONSIDERATO che l'operazione in quanto comporta la fusione per incorporazione nella JACOROSSI Spa delle società COCLEA Spa, DABIT Spa, BRUZZI Spa costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)* della legge n. 287/90;

CONSIDERATO, altresì, che l'operazione di acquisto della divisione impianti della JACOROSSI Spa da parte della JACOROSSI IMPRESE Srl in quanto comporta l'acquisizione del controllo, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società incorporante JACOROSSI Spa opera prevalentemente nel settore della distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi extra rete nonché nel settore dell'impiantistica;

CONSIDERATO che le incorporate società COCLEA Spa, DABIT Spa e BRUZZI Spa operano nel settore della distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi extra rete;

CONSIDERATO, inoltre, che la società acquirente JACOROSSI IMPRESE Srl opera nel settore della costruzione, installazione, ampliamento, ristrutturazione, manutenzione di complessi industriali, civili, opere pubbliche ed impianti e che il ramo d'azienda acquisito opera nello stesso settore;

CONSIDERATO che il mercato interessato dall'operazione di acquisizione del suddetto ramo d'azienda è quello degli investimenti in infrastrutture impiantistiche civili e industriali;

CONSIDERATO che sul mercato interessato la JACOROSSI IMPRESE Srl detiene una quota pari allo 0,2% mentre la quota relativa al ramo d'azienda della JACOROSSI Spa è pari allo 0,3%;

RITENUTO che l'operazione di fusione per incorporazione nella JACOROSSI Spa della COCLEA Spa, DABIT Spa, BRUZZI Spa in quanto avviene tra imprese il cui capitale sociale è già detenuto pariteticamente da AGIP PETROLI Spa e da FINTERMICA Spa, dà luogo ad un semplice riassetto organizzativo dal quale non deriva alcuna modificazione della struttura concorrenziale del mercato interessato;

RITENUTO che l'operazione di acquisizione del ramo d'azienda della società JACOROSSI Spa non determina ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90 la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato tale da ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *

Provvedimento n. 959 del 3 febbraio 1993

Rif. C806 - CAFFARO / EMBLEM EUROPE

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 febbraio 1993;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Fabio Gobbo;

VISTO l'atto, pervenuto il 25 gennaio 1993, con il quale CAFFARO - Società per l'Industria Chimica ed Elettrochimica Spa, società la cui maggioranza del capitale sociale è detenuta da SNIA BPD Spa, comunicava all'Autorità l'acquisizione del 60% del capitale sociale di EMBLEM EUROPE Spa, società assoggettata al controllo della stessa SNIA BPD Spa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società acquirente e la società di cui viene acquisito il controllo operano entrambe nel settore chimico e più in particolare, CAFFARO Spa svolge attività di produzione e commercializzazione di cloro-soda e derivati, prodotti per il trattamento delle acque e per la detergenza e fitofarmaci, mentre EMBLEM EUROPE Spa svolge attività di produzione e commercializzazione di filo poliammidico;

CONSIDERATO che l'operazione avviene tra imprese precedentemente non indipendenti e dà luogo ad un semplice riassetto organizzativo;

RITENUTO che la struttura concorrenziale del mercato non subisce alcuna modificazione

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE — IL PRESIDENTE

Alberto Pera — *Francesco Saja*

* * *

Provvedimento n. 960 del 3 febbraio 1993

Rif. C807 - CAFFARO / SISTEMA COMPOSITI

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 febbraio 1993;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Fabio Gobbo;

VISTO l'atto, pervenuto il 25 gennaio 1993, con il quale CAFFARO - Società per l'Industria Chimica ed Elettrochimica Spa, società la cui maggioranza del capitale sociale è detenuta da SNIA BPD Spa, comunicava all'Autorità l'acquisizione del 100% del capitale sociale di SISTEMA COMPOSITI Spa, società la cui totalità del capitale sociale è detenuta dalla stessa SNIA BPD Spa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società acquirente e la società di cui viene acquisito il controllo operano entrambe nel settore chimico e più in particolare, CAFFARO Spa svolge attività di produzione e commercializzazione di cloro-soda e derivati, prodotti per il trattamento delle acque e per la detergenza e fitofarmaci, mentre SISTEMA COMPOSITI Spa svolge attività di produzione e commercializzazione di manufatti in resina poliestere e di prodotti balistici;

CONSIDERATO che l'operazione avviene tra imprese precedentemente non indipendenti e dà luogo ad un semplice riassetto organizzativo;

RITENUTO che la struttura concorrenziale del mercato non subisce alcuna modificazione

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *

Provvedimento n. 961 del 3 febbraio 1993

Rif. C808 - CAFFARO / SNIA TECNOPOLIMERI

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 febbraio 1993;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Fabio Gobbo;

VISTO l'atto, pervenuto il 25 gennaio 1993, con il quale CAFFARO - Società per l'Industria Chimica ed Elettrochimica Spa, società la cui maggioranza del capitale sociale è detenuta da SNIA BPD Spa, comunicava all'Autorità l'acquisizione del 100% del capitale sociale di SNIA TECNOPOLIMERI SUD Spa, società la cui totalità del capitale sociale è detenuta dalla stessa SNIA BPD Spa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società acquirente opera nel settore chimico e più in particolare, svolge attività di produzione e commercializzazione di cloro-soda e derivati, prodotti per il trattamento delle acque e per la detergenza e fitofarmaci;

CONSIDERATO che la società SNIA TECNOPOLIMERI SUD Spa ha come oggetto sociale la produzione e la commercializzazione di materie plastiche primarie ed attualmente non svolge alcuna attività;

CONSIDERATO che l'operazione avviene tra imprese non precedentemente indipendenti e dà luogo ad un semplice riassetto organizzativo;

RITENUTO che la struttura concorrenziale del mercato non subisce alcuna modificazione

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *

Provvedimento n. 962 dell'11 febbraio 1993

Rif. C526B - STANDA / SUPERMERCATI BRIANZOLI

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 febbraio 1993;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna;

VISTO l'atto, pervenuto in data 26 giugno 1992 con il quale la società STANDA Spa comunicava all'Autorità l'acquisto dalle persone fisiche componenti la famiglia FRANCHINI, del 60% del capitale sociale delle società ADAL Srl, BRISCO Srl, BRIVA Srl, CABRI Srl, CALIFORNIA Srl, CALINDA Srl, COLORADO Srl, COLUMBIA Srl, CORI Srl, DAL FREDDO Srl, SB DISTRIBUZIONE Srl, FLORIDA Srl, FRANCHINI SUPERMERCATI BRIANZOLI Srl, MIBRI Srl, MONTANA Srl, NEW MEXICO Srl, RICO Srl, SB 2 Srl, SB 3 Srl, VALVERDE MARKET Srl, e delle società controllate CARNE MARKET Srl, CEMA Srl, DELFINO Srl, FARMEBA Srl, FLOWERS Srl, HALLEY 86 Srl, LA.RO. Srl, LA SEREGNESE Srl, MAROCENTER Srl, MILANO MARKET Srl, PUNTO MARKET Srl, S.A.C.S. Srl, SMIT ITALIANA Srl, SUPERMERCATI CASANESI Srl, AGRIFUNGHI Sa;

VISTA la propria delibera adottata in data 17 luglio 1992, con la quale si è disposto di non avviare l'istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90;

VISTO l'atto, pervenuto in data 27 gennaio 1993 con il quale veniva comunicato che l'acquisizione del controllo della società HALLEY 86 Srl sarebbe stata effettuata tramite la SODEIM Srl, società della quale la STANDA Spa detiene il 99% del capitale sociale, e che inoltre tale operazione sarebbe avvenuta tramite l'acquisto della totalità delle quote sociali della stessa;

VISTO il medesimo atto con il quale veniva comunicato che la STANDA Spa, nell'acquisire la maggioranza del capitale sociale della società BRISCO Srl, ha anche acquisito il controllo della società SERVIZI COMMERCIALI ASTIGIANI Srl, proprietaria di un immobile adibito ad esercizio commerciale sito in Asti;

RITENUTO che le modificazioni segnalate non comportino mutamenti sostanziali in ordine all'operazione autorizzata ed agli effetti della medesima sul mercato rilevante

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

p.IL PRESIDENTE
Luciano Cafagna

* * *

Provvedimento n. 963 dell'11 febbraio 1993

Rif. C810 - HENKEL SUD / COSMETIC

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 febbraio 1993;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Franco Romani;

VISTO l'atto, pervenuto il 26 gennaio 1993, con il quale la società HENKEL SUD Spa comunicava all'Autorità l'intenzione di procedere alla fusione per incorporazione in se medesima di HENKEL COSMETIC Spa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta una fusione per incorporazione tra imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. *a)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che HENKEL SUD Spa opera nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti detersivi, detergenti e per l'igiene personale e la società HENKEL COSMETIC Spa svolge attività di produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici, igienico-sanitari ed erboristici;

CONSIDERATO che la società incorporante HENKEL SUD Spa detiene il 100% del capitale sociale di HENKEL COSMETIC Spa;

CONSIDERATO che l'operazione avviene tra imprese precedentemente non indipendenti e dà luogo ad un semplice riassetto organizzativo;

RITENUTO che la struttura concorrenziale del mercato non subisce alcuna modificazione

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

p.IL PRESIDENTE
Luciano Cafagna

* * *

Provvedimento n. 964 dell'11 febbraio 1993

Rif. C811 - AVIR FINANZIARIA / VIDRIERIA ROVIRA

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del11 febbraio 1993;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Professor Luciano Cafagna;

VISTO l'atto, pervenuto il 27 gennaio 1993, con la quale la società AVIR FINANZIARIA Spa comunicava all'Autorità l'acquisizione del 51% del capitale sociale della società spagnola VIDRIERIA ROVIRA Sa;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 287/90;

RITENUTA la propria competenza;

CONSIDERATO che la società AVIR FINANZIARIA Spa opera, attraverso società da essa controllate, nel settore del vetro cavo meccanico, specificamente nella produzione di contenitori per bevande e vasi per l'industria alimentare e, direttamente, nel settore immobiliare;

CONSIDERATO che la società VIDRIERIA ROVIRA Sa la quale svolge attività di produzione e vendita di contenitori in vetro, prevalentemente per vino e champagne, opera quasi esclusivamente sul mercato spagnolo, dove detiene una quota pari a circa il 10% del mercato del vetro cavo ad uso alimentare, e non effettua esportazioni in Italia;

RITENUTO, pertanto, che l'operazione non ha effetti rilevanti sul mercato nazionale

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90 alle imprese interessate ed al Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

p.IL PRESIDENTE
Luciano Cafagna

* * *

II - Pareri

Si riportano i provvedimenti relativi alle operazioni di concentrazione sulle quali l'Autorità ha espresso un parere definitivo nel periodo compreso tra l'1 e il 15 febbraio 1993.

* * *

Provvedimento n. 954 del 3 febbraio 1993

Rif. C800 - CREDIT / C.R.A. DI PALMA DI MONTECHIARO

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 febbraio 1993;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287;

SENTITO il Relatore Dottor Giacinto Militello;

VISTA la nota, pervenuta il 18 gennaio 1993, con la quale la BANCA D'ITALIA informava questa Autorità dell'intenzione del CREDITO ITALIANO di acquistare l'azienda bancaria della CASSA RURALE ED ARTIGIANA POPOLARE DI PALMA DI MONTECHIARO;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che l'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge 287/90;

CONSIDERATO che il mercato rilevante, nel caso in esame, è costituito dai depositi e dagli impieghi bancari della provincia di Agrigento;

CONSIDERATO che l'impresa acquirente, CREDITO ITALIANO, opera su tale mercato, attraverso la propria controllata BANCA MEDITERRANEA DI CREDITO, e che in esso detiene una quota di mercato relativa ai depositi pari allo 0,04% e, relativamente agli impieghi, del 2,98%;

CONSIDERATO che l'impresa di cui è prevista l'acquisizione, CASSA RURALE ED ARTIGIANA POPOLARE DI PALMA DI MONTECHIARO, detiene sul medesimo mercato una quota di depositi pari al 3,65% e di impieghi pari allo 0,29%;

CONSIDERATO che, in seguito alla realizzazione dell'operazione di concentrazione, l'impresa acquirente raggiungerà, sul mercato rilevante, una quota marginale;

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza

ESPRIME

parere favorevole alla realizzazione dell'operazione di cui in premesse.

La presente delibera è trasmessa alla BANCA D'ITALIA.

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

IL PRESIDENTE
Francesco Saja

* * *

III - Sanzioni

Nel periodo compreso tra l'1 e il 15 febbraio 1993 l'Autorità non ha applicato sanzioni in materia di operazioni di concentrazione.

* * *

ATTIVITA' CONOSCITIVA E CONSULTIVA DELL'AUTORITA'

I - Attività di segnalazione al Parlamento e al Governo

Nel periodo compreso tra l'1 e il 15 febbraio 1993 l'Autorità non ha svolto attività di segnalazione al Parlamento e al Governo.

II - Attività consultiva

Nel periodo compreso tra l'1 e il 15 febbraio 1993 l'Autorità non ha svolto attività consultiva.

* * *

PUBBLICITA' INGANNEVOLE

I - Decisioni

Nel periodo compreso tra l'1 e il 15 febbraio 1993 l'Autorità non ha adottato decisioni definitive in materia di pubblicità ingannevole.

* * *

Indice dei provvedimenti

Avir Finanziaria / Vidrieria Rovira (Rif. C811)
Provvedimento n. 964 dell'11 febbraio 1993 p. 30

Caffaro / Emblem Europe (Rif. C806)
Provvedimento n. 959 del 3 febbraio 1993 p. 20
Caffaro / Snia Tecnopolimeri (Rif. C808)
Provvedimento n. 961 del 3 febbraio 1993 p. 24
Caffaro / Sistema Compositi (Rif. C807)
Provvedimento n. 960 del 3 febbraio 1993 p. 22
Credit / C.R.A. di Palma di Montechiaro (Rif.C800)
Provvedimento n. 954 dell'11 febbraio 1993 p. 34

Fininvest Italia / Aram (Rif. C757)
Provvedimento n. 949 del 3 febbraio 1993 p. 10
Fintermica / Nicro (Rif. C799)
Provvedimento n. 952 del 3 febbraio 1993 p. 14

Henkel Sud / Cosmetic (Rif. C810)
Provvedimento n. 963 dell'11 febbraio 1993 p. 28

Jacorossi / Coclea-Dabit-Bruzzi (Rif. C801)
Provvedimento n. 957 del 3 febbraio 1993 p. 18

Parmalat / Interlatte (Rif. C790)
Provvedimento n. 951 del 3 febbraio 1993 p. 12
Perrier / San Bernardo (Rif. C635)
Provvedimento n. 953 del 3 febbraio 1993 p. 16

Sio / Sogeo Finanziaria (Rif. C655)
Provvedimento n. 948 del 3 febbraio 1993 p. 8
Standa / Supermercati Brianzoli (Rif.C526B)
Provvedimento n. 962 dell'11 febbraio 1993 p. 26

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato	Bollettino Quindicinale Anno III - N. 3 - 1993
Direttore responsabile	Stefano Rolando
Coordinamento redazionale	Mauro La Noce
Redazione	Francesca Sebastio, Massimo Ferrero, Barbara Pazzaglia Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Ufficio Documentazione e Sistema Informativo Via Calabria, 48 00187 - Roma Telefono, 06-481621
Realizzazione	Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri Via Po, 14-16/A 00198 Roma Telefono, 06-85981
Coordinamento tecnico	Rosanna Baldascini
Realizzazione grafica	Ufficio grafico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
Prezzi	Fascicolo L. 6.000 Abbonamento L. 110.000
Stampa e diffusione	Conto corrente postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Piazza Verdi, 10 00198 Roma Telefono, 06-85081 Spedizione in abbonamento postale Gruppo III Autorizzazione al Tribunale di Roma n. 712/91